



# **Comune di Petrosino**

**(Provincia Regionale di Trapani)**

**III SETTORE**

**SERVIZIO**

**URBANISTICA SUAP ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO**

## **Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 25.06.2014**

## INDICE

ART. 1	Premessa
ART. 2	Ambito di applicazione e finalità del regolamento
ART. 3	Divisione in zone del territorio comunale
ART. 4	Definizioni
ART. 5	Quadro normativo e riferimenti legislativi
ART. 6	Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi
ART. 7	Regimi autorizzativi
ART. 8	Tipologie, finalità' d'impiego e modalità' d'installazione degli impianti
ART. 9	Aree non idonee
ART. 10	Zonizzazione e localizzazione degli impianti
ART. 11	Disposizioni e prescrizioni specifiche per gli impianti a biomassa
ART. 12	Realizzazione degli impianti solari
ART. 13	Procedure amministrative per gli impianti a fonti rinnovabili
ART. 14	Natura degli impianti ed accatastamento
ART. 15	Sanzioni
ART. 16	Deroghe
ART. 17	Entrata in vigore
ART. 18	Norme transitorie

## ART.1 – PREMESSA

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la direttiva 2001/77/CE approvato in data 27/09/2001.

Con tale provvedimento normativo, la CE ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Considerato:

- Che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 prevede l'ubicazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché tengano conto delle disposizioni in materia di sostenibilità nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità; nonché del patrimonio culturale e paesaggistico locale;
- Che la peculiarità del territorio di questo Comune (città-territorio), presenta vaste aree destinati a zona agricola all'interno del centro abitato così come definito con delibera di Giunta Municipale n° 152 del 27/10/2008, nonché il complesso regime vincolistico, tra cui i principali vincoli sono:
  1. Vincolo a carattere paesaggistico ed ambientale di cui alle ex L. 1497/39 e L.431/85, oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
  2. Vincolo a protezione delle coste marine ecc., di cui alla L.R. 78/76, ex L. 431/85 e L. R. 15/91;
  3. Vincolo di rispetto sismico di cui al D.L. del 26/09/68 e D.L. del 10/03/69;
  4. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.) di cui alla L.R.n.6 del 03/05/2001;
  5. Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE e ss.mm.ii., i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alla Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., ITA010006 - Paludi di Capo Feto e di Margi Spanò, nonché le fasce limitrofe alla perimetrazione delle ZPS e SIC fino ad una distanza di 2.000 mt. dalla perimetrazione delle stesse, che rappresentano **sistemi ecologico ambientali sensibili**. Per l'esatta perimetrazione delle ZPS e SIC ricadenti nel territorio comunale di Petrosino, si rinvia alla perimetrazione disposta con D.M. 3 aprile 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n°65, parte prima del 22 aprile 2000, di cui è stato dato anche avviso sulla G.U.R.S. n°57 del 15 dicembre 2000, aggiornata ed ampliata con la recente ripermetrazione di cui alla Decisione del 7/11/2013, pubblicata sulla Gazzetta dell'U.E. del 21/12/2013, è stato emanato il "Settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea" che comprende il territorio della Sicilia.
  6. **Zone umide di importanza internazionale**, ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, giusto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/06/2011, pubblicata nella G.U.R.I. n°169 del 22/07/2011, che rappresentano **sistemi ecologico ambientali sensibili di rilevante interesse ambientale**, nonché le fasce fino ad una distanza di 2000 mt. dalla perimetrazione delle stesse, rappresentano **sistemi ecologico ambientali sensibili**;

**Tenuto conto che:**

- la peculiarità del territorio di Petrosino di circa 46 Km<sup>2</sup> si basa sostanzialmente su un'economia agricola che vede le sue punte di eccellenza nella produzione di vino, olio di

oliva, fragole, angurie ma anche sull'allevamento di ovini e sulla produzione di formaggi;

- la coltivazione della vite e la presenza di numerose cantine rendono il territorio uno dei più importanti distretti vitivinicoli della Sicilia. I vini prodotti a Petrosino rientrano:
  - (IGT SICILIA) (DOC Delia Nivolelli) D. M. 10.10.1995 (G.U. n° 269 del 17/11/1995)
  - (DOC MARSALA) D.M. 28.11.1984 (G.U. n° 347 del 19.12.84)
  - Cultivar storiche (Grillo Cataratto Grecanico)
- la produzione di olio extravergine di oliva vanta il riconoscimento di qualità DOP «Valli Trapanesi, così come le produzioni ortofrutticole tra cui la fragola e l'anguria;

Tenuto inoltre conto che:

- l'intero territorio comunale di Petrosino, presenta una particolare vocazione turistica.

#### **Considerato che:**

- la Regione Siciliana, entro il 30 settembre 2012, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale e deliberazione della Giunta regionale, avrebbe dovuto procedere all'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), parte IV, paragrafo 17: "Criteri per l'individuazione di Aree non idonee";
- non può essere trascurato l'impatto ambientale che impianti eolici e fotovoltaici, potrebbero presentare, nel territorio, ed in particolare su quello di Petrosino che presenta uno sviluppo urbanistico peculiare e sul quale le ricchezze ambientali, agricole, agroalimentari e paesaggistiche, sono di preminente ed assoluto rilievo e di interesse storico, culturale, economico, turistico e, quindi, anche occupazionale;
- è possibile, senza mettere a rischio l'economia locale, ottemperare alle diverse esigenze senza esimere il territorio di Petrosino dal fornire il proprio contributo alla produzione di energia da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno energetico locale;
- l'idea di sviluppo delle fonti rinnovabili può attuarsi anche utilizzando le superfici di copertura già esistenti per l'installazione di impianti fotovoltaici o integrati su serra o realizzando impianti a biomassa di potenze contenute e mini-eolici integrati finalizzati alla produzione dell'energia necessaria alla stessa attività e che l'attuazione di tale sistema di produzione distribuita di energia elettrica ben si coniuga con uno sviluppo sostenibile, nel rispetto e in piena tutela dell'ambiente e delle tradizioni economiche, agricole e culturali locali.

#### **Considerato altresì che:**

- da una analisi sommaria del bilancio energetico necessario del territorio di Petrosino, emerge la necessità di un modesto fabbisogno elettrico del territorio considerata l'assenza di significativi consumi termici industriali oltre quelli per usi civili e residenziali.
- che il citato modesto fabbisogno elettrico territoriale possa ottenersi, facendo ricorso ad un numero di macchine eoliche di piccola taglia integrate alle infrastrutture pubbliche esistenti ad impianti fotovoltaici su edifici e ad alcuni impianti di media potenza già autorizzati oltre alla possibilità di realizzazione di uno o più impianti a biomassa, di piccola dimensione, magari in assetto cogenerativo, alimentati con potature agricole e di verde pubblico o agro-forestale, locali e di impianti solari a concentrazione;

- con l'adozione di tale schema-progetto di piano energetico, si potrà contemperare agli obiettivi di:
  - copertura di gran parte del fabbisogno energetico locale;
  - ampio superamento dell'obiettivo 20-20-20 locale, relativamente alla copertura, attraverso produzione da fonti rinnovabili, di una quota dei consumi finali lordi di energia;
  - rispetto dell'ambiente, del territorio e delle peculiarità economiche locali,
  - obiettivi indispensabili, peculiari di una pianificazione energetica davvero sostenibile e duratura.

**Tenuto, infine, conto che:**

- Sulla base, di un'analisi territoriale, condotta, come si potrà rilevare, con estrema puntualità e trasparenza, è stata evidenziata una situazione complessa che vede la presenza, di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L.R. 431/85, aree destinate alle coltivazioni di pregio, dal momento che tutto il territorio di Petrosino è destinato alla produzione di diversi prodotti di eccellenza;
- il territorio di Petrosino, in questi anni, è stato interessato da sporadici interventi mini-eolici, e che questa P. A. ha operato affinché non venissero realizzate impianti invasivi che potessero compromettere il paesaggio, e che il territorio di Petrosino, comunque ad oggi non è interessato dalla costruzione di parchi eolici;

Per tutto ciò al fine di garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili, viene redatto il presente regolamento che disciplina la distribuzione degli impianti a fonti rinnovabili (solare, eolica e biomassa) sul territorio comunale di Petrosino.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO**

Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti: Impianto solare, termico solare dinamico, fotovoltaici la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali.

Le indicazioni previste dal presente Regolamento fanno riferimento a tutto il territorio comunale di Petrosino.

Nel Regolamento si tiene nel debito conto il fatto che il territorio di Petrosino è tradizionalmente vocato all'agricoltura ed alle attività ad essa connesse e che il suo paesaggio rurale, tanto nelle componenti naturali quanto in quelle antropizzate, è di rimarchevole pregio e costituisce quindi elemento peculiare della storia, della cultura, della tradizione agro-alimentare e paesaggistica locale. Sulla base di ciò il presente Regolamento intende contemperare l'interesse alla diffusione degli impianti solari, eolici e a biomassa di piccola entità, utili a ridurre i livelli di inquinamento e limitando il consumo di fonti energetiche non rinnovabili, con l'irrinunciabile esigenza di tutelare e salvaguardare i valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali del contesto territoriale locale.

Il presente regolamento affianca le vigenti Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del vigente strumento urbanistico comunale piano comprensoriale n° 1 approvato con Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n° 133/a del 29/11/1977 e ne costituisce parte integrante,

nonché della Delibera di G.M. n° 152 del 27/10/2008 con la quale è stato perimetrato il centro abitato, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada pubbl. G.U. 18.05.1992 n°114 S.O.) e dell'art. 17 della legge n° 765 del 06.08.1967.

Il Regolamento interpreta la filosofia del Piano Paesaggistico Territoriale redatto da parte dell'Amministrazione Regionale già adottato ed in fase di pubblicazione e nell'ambito del quale può essere opportunamente contemplato.

### **ART.3 DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Le norme di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale sono state approvate con D.P.R.S. n. 133/a del 28/11/1977, modificate con deliberazione di C.C. n. 48 del 22/09/1999 ed approvate con D.D.R.U. n. 681 del 12.08.2005, e prevedono la seguente zonizzazione:

**Zone residenziali (zone B3 e C5 e zone turistico ricettivo)**

**Zone per attrezzature pubbliche**

**Zone per attività produttive solo esistenti (commerciale artigianale industriale) in ambito urbano)**

**Zone per attività produttive solo esistenti (commerciale artigianale industriale) in ambito exstraurbano)**

**Zone agricole ( E1 verde agricolo e E2 verde agevolato) (in ambito urbano)**

**Zone agricole ( E1 verde agricolo e E2 verde agevolato) ( in ambito exstraurbano)**

### **ART.4 DEFINIZIONI**

#### ***Impianto solare termico***

Impianto atto alla conversione della radiazione solare in energia termica a bassa, media o alta temperatura ed al suo trasferimento per gli usi successivi. Esso è normalmente composto da un sistema di captazione dell'energia solare, ove circola il fluido necessario al trasferimento dell'energia ricevuta, che può anche essere fornito di sistemi per la concentrazione della radiazione stessa e dai sistemi di trasferimento del fluido termovettore, di scambio e accumulo termico, necessari per la utilizzazione di tale energia ai fini della produzione di calore/freddo.

#### ***Impianto solare termodinamico***

Impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura. Esso si compone normalmente di un sistema di captazione dell'energia solare, fornito di sistemi per la concentrazione della radiazione stessa, degli eventuali sistemi di trasferimento del fluido termovettore, di scambio e accumulo termico e delle macchine termodinamiche e di generazione elettrica.

#### ***Impianto fotovoltaico***

Impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è essenzialmente composto da un insieme di moduli (o pannelli) fotovoltaici assemblati tra di loro in modi e quantità variabili, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici per il bilanciamento del sistema.

#### ***Impianto eolico***

Impianto costituito da una serie di dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia

elettrica comprensivi dell'area di occupazione dei dispositivi e delle aree annesse.

***Generatore mini eolico:***

Generatore eolico entro il limite di potenza di 60 kW;

***Generatore micro eolico:***

Generatore eolico, non ricadente nella definizione del precedente punti se con altezza complessiva non superiore a mt. 1.50 e diametro non superiore a mt. 1.00, entro il limite di potenza massimo di 3 kW di picco;

***Impianto a biomassa:***

Impianto di produzione energetica utilizzando biomassa da intendere come frazione biodegradabile dei prodotti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura ), dalla silvicoltura gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato.

***Microcogenerazione***

Impianto di Unità di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009), per la produzione combinata di elettricità e calore, realizzata in un impianto di cogenerazione di taglia inferiore a 50 Kw;

## **ART.5 - QUADRO NORMATIVO E RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- **LEGGE 9 gennaio 1991 n. 10** "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia";
- **DIRETTIVA UE 2001/77** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità è stato istituito un quadro comunitario di riferimento in materia (definisce la categoria di "biomasse" e le fonti di energia sottoposte ad incentivazione);
- **D.M. ATTIVITÀ\* PRODUTTIVE 12/03/02** definisce l'elenco dei combustibili da biomasse agro-forestale;
- **D.LGS 29/12/2003 n. 387** Attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili;
- **D. M. 24/10/2005** include gli olii vegetali tra le biomasse combustibili;
- **D.LGS 152/2006** all'allegato 10 della quarta parte elenco dei combustibili da biomasse;
- **LEGGE 296/2006** cancella gran parte dell'articolo 17 del dlgs 387/2003. Il CDR scompare dalle fonti di energia rinnovabile da incentivare. Quale "effetto collaterale" di tale cancellazione scompare anche la classificazione dei rifiuti industriali tra le biomasse incentivabili;
- **D.M. 11/04/2008** Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici;
- **DELIBERA AEEG 95/08** Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici;
- **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n.1 del 03/02/2009** (GURS N. 13 del 27/03/2009)-Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) –

Approvazione;

- **DIRETTIVA 2009/28/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- **LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 11** (art. 105, comma 5);
- **D..M. MSE 10 09 2010** (G.U. n. 219 del 18/09/2010)-Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- **D..M. 24/03/2010** definisce la "filiera corta" per le biomasse incluse nell'elenco dei combustibili, non ammessa invece per i rifiuti seppur biodegradabili;
- **DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE** sulla prestazione energetica nell'edilizia (entrata in vigore il 9 luglio 2010, sostituisce la Direttiva 2002/91/CE abrogata dal 1° febbraio 2012).
- **D.LGS. n. 28 del 3 marzo 2011** (G.U. n. 71 del 28/03/2011)-Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- **DECRETO LEGGE 63/2013** di recepimento della direttiva europea 2010/31/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 Maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni di coesione sociale. (G.U. n° 130 del 05/06/2013) convertito con modifiche con legge n° 90 del 03/08/2013 (G.U. 03/08/2013 n° 181);
- **D.P.R. 380/2001**;
- **DECRETO PRESIDENTE Regione Siciliana 18 luglio 2012, n. 48**, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
- **LEGGE REGIONALE N. 71 del 27-12-1978 e s.m.i**, Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.

**ART. 6 - PRESCRIZIONI OBLIGATORIE CHE RIGUARDANO I NUOVI INTERVENTI EDILIZI** (D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - art. 11, comma 1)

**Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti**

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il rinfrescamento:
  - il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  - il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il

rinfrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica P degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = S/K$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m<sup>2</sup>, e K è un coefficiente (m<sup>2</sup>/kW) che assume i seguenti valori:

- K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

## **ART. 7 REGIMI AUTORIZZATIVI**

### **1. Comunicazione**

La comunicazione al Comune è il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'installazione di impianti assimilabili ad "attività edilizia libera". Introdotta dal D.Lgs. 115/2008 per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti rinnovabili, la Comunicazione ha ampliato il suo campo d'azione con l'approvazione della Legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010. E' sufficiente la presentazione della semplice Comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dei soggetti interessati al Comune per la realizzazione degli impianti con le seguenti caratteristiche:

- Impianti fotovoltaici installati su tetti degli edifici esistenti di potenza inferiore a 20 Kw;
- Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) nei casi previsti;

- Unità di microgenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kW elettrici (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009);
- Impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto (SSP) che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino un incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- Impianti mini-eolici per potenze inferiori a 20 KW.

In ogni caso, il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l'impianto deve seguire l'iter autorizzativo unico).

## **2. Segnalazione Certificata Inizio attività (SCIA)**

Impianti fotovoltaici collocati a terra in zone industriali esistenti per potenze  $P > 50$  kW fino a 1 MW.

- Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW ove consentito;

## **3. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)**

Il D.Lgs. 28/2011 ha modificato gli schemi autorizzativi delineati nel 2010 con l'approvazione delle Linee Guida Nazionali: la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.). E' data alle Regioni, al contempo, la possibilità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di potenza fino a 1 MW (art. 6 D.Lgs. 28/2011).

La P.A.S. si applica agli impianti:

- Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto, di qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;
- Impianti fotovoltaici fino a 20 kW (Allegato A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;
- Impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;
- Impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 387/2003) per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune;

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla P.A.S., il provvedimento si intende respinto, se non è espressamente richiesta la convocazione della conferenza di servizi, che dovrà essere convocata entro 20 giorni. Il termine decorre quindi dall'adozione della decisione conclusiva.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un

progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale da seguito alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale. In ogni caso, il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l'impianto deve seguire l'iter autorizzativo unico).

#### **4. Autorizzazione Unica**

L'autorizzazione Unica è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza. Le soglie indicate potranno essere innalzate per specifiche fonti e particolari siti di installazione, per mezzo di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata L'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove richiesta dalla legislazione vigente o col presente regolamento. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione.

I tempi del procedimento sono così stabiliti:

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento oppure la non procedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta. In questo secondo caso, sarà solo dalla data di ricevimento della documentazione completa che andranno ricalcolati i tempi. Trascorsi i 15 giorni senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato;

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la Conferenza;

Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete, fermi restando gli atti di assenso e le valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle modifiche;

Nel corso del procedimento autorizzativo, possono essere richiesti dall'Amministrazione procedente (anche su input delle altre amministrazioni interessate) ulteriori documentazioni e/o chiarimenti; Questa richiesta avviene in un unico momento entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

Rispetto ai progetti sottoposti a V.I.A., i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono dettati dal comma 3, articolo 26, Digs. 152/2006 e dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

I lavori della Conferenza dei Servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di V.I.A.. Trascorsi 45 giorni dall'avviso dell'avvenuta trasmissione del progetto preliminare (articolo 20 D.Lgs. 152/2006) senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, l'Autorità competente si esprime in sede di Conferenza dei Servizi. Per la decisione in materia di V.I.A., decorso il termine previsto dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (120 o 150 giorni dalla presentazione dell'istanza), subentra l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri.

Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, il proponente deve fornire la documentazione che dimostri la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa. Ciò è previsto dall'articolo 12, comma 4-bis del D.Lgs. 387/2003: "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."

Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o di chiarimenti, anche per verifica di assoggettabilità o V.I.A., o all'esercizio dei poteri sostitutivi.

## **ART. 8 TIPOLOGIE, FINALITÀ' D'IMPIEGO E MODALITÀ' D'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Tipologie (richiamo delle definizioni precedenti):**

Impianto solare termico - Impianto solare termodinamico - Impianto fotovoltaico -

### **Finalità d'impiego**

#### **a) Impianti ad uso individuale (AUTOCONSUMO)**

Sono gli impianti che, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno la funzione prevalente di perseguire l'efficienza energetica o la autoproduzione di energia anche nella modalità dello scambio sul posto e di cessione parziale, delle singole unità immobiliari, ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale, come ad esempio quelle destinate ad insediamenti terziari, commerciali e produttivi, attività di servizio o agricole. Per autoconsumo si intende anche un impianto che cede in rete l'eccedenza della produzione con il regime di scambio sul posto e comunque per una quota inferiore al 50% dell'energia annuale prodotta.

Tali impianti sono considerati impianti tecnologici al servizio di edifici o attività esistenti o in progetto e quindi pertinenze degli stessi.

#### **b) Impianti di produzione ( CESSIONE )**

Sono gli impianti, tipicamente elettrici, la cui funzione prevalente è quella di produrre energia per la cessione totale alla rete e comunque a soggetti terzi che non hanno un legame funzionale e pertinenziale con un edificio, un insediamento o un'attività in essere o in progetto. Tali impianti, se di potenza elettrica superiore a 20 kW, sono considerati impianti industriali di produzione dell'energia e come tali assimilati agli insediamenti produttivi industriali (officine elettriche).

### **c) Impianti per servizi pubblici (PUBBLICA UTILITÀ')**

Sono gli impianti realizzati da enti pubblici o da privati in convenzione con l'Ente pubblico che, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, sono prevalentemente destinati a perseguire il risparmio energetico di determinate strutture o servizi pubblici o a ridurre la bolletta energetica dell'Ente pubblico.

### **3 - Modalità di collocazione e installazione impianti:**

#### **a) Impianto integrato architettonicamente**

E' l'impianto i cui moduli entrano materialmente a far parte della costruzione o del manufatto edilizio, sostituendo o costituendo essi stessi determinati elementi e/o componenti della costruzione o del manufatto, come ad esempio la sostituzione dei materiali di rivestimento dei tetti con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità; la creazione, mediante moduli fotovoltaici, di strutture di copertura di pensiline, pergole e tettoie; la sostituzione o la creazione, con moduli fotovoltaici, di parapetti, recinzioni, barriere acustiche, frangisole, finestre, persiane e di ogni altro elemento funzionalmente e/o esteticamente utile alla costruzione o al manufatto. Nel caso di coperture piane ed in presenza di balaustra perimetrale, i moduli possono essere inclinati purché l'altezza massima dei moduli non sia superiore all'altezza della balaustra;

#### **b) Impianto parzialmente integrato**

E' l'impianto i cui moduli sono installati sulle costruzioni o sui manufatti in modo complanare alla superficie di appoggio senza tuttavia sostituire i materiali che costituiscono detta superficie. Nel caso di tetti piani o terrazze, se presente una balaustra perimetrale, i moduli possono essere inclinati ma la quota corrispondente alla metà dell'altezza dei moduli non deve superare l'altezza della balaustra.

#### **c) Impianto non integrato**

E' l'impianto i cui moduli sono collocati sui manufatti di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie in modo né complanare alle superfici di appoggio né in sostituzione funzionale dei materiali che costituiscono dette superfici. E' considerato impianto non integrato anche quello collocato al suolo.

#### **d) Campo fotovoltaico, solare**

Impianto solare fotovoltaico costituito da numerosi moduli appoggiati, in linee e/o file orientate e parallele, al suolo o in posti in aderenza ad esso, tramite appositi supporti e/o platee oppure assemblati in pannelli montati su apposite strutture di elevazione ruotanti, compresi gli impianti tecnologici di conversione, collegamento e trasporto dell'energia elettrica.

### **ART. 9 AREE NON IDONEE**

Ai sensi del presente Regolamento la realizzazione di impianti produttivi disposti in campi solari e fotovoltaici, è preclusa, nelle seguenti aree e/o porzioni di territorio:

- Nelle zone con vincolo architettonico censiti o da censire, come da disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi

dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse.

- Le Zone umide di importanza internazionale (Ramsar), ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, giusto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/06/2011, pubblicata nella G.U.R.I. n°169 del 22/07/2011, rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili di rilevante interesse ambientale, per cui tali aree sono da ritenersi non idonee all'insediamento di impianti FER, in quanto questi compromettono la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico.
- Zone classificate a rischio ai sensi del PAI
- Terreni di aziende agricole oggetto di piani o di misure di sostegno e valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali;
- Nei terreni impiantati a vigneti e/o colture agrarie arboree pluriennali di pregio con iscrizione all'albo DOC;
- Aree boscate presenti sul territorio;
- Aree agricole e non, per un raggio di 200 mt attorno agli edifici, ai manufatti ed ai monumenti isolati presenti sul territorio
- Area a SUD dalla statale 115 (lato mare) fino alla costa marina, per tutta l'estensione del territorio comunale (Relativamente a impianti minieloci fino a 60 Kw);

#### **ART. 10 CONTESTUALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

In relazione a quanto enunciato all'art. 2, che precede in ordine alla necessità di coniugare la presenza degli impianti solari, termici e fotovoltaici, con le peculiarità e la caratterizzazione fisicofunzionale, ambientale, storica e paesaggistica, di ciascuno degli ambiti in cui in è suddiviso, dal punto di vista urbanistico, la compagine territoriale locale e tenuto altresì conto dell'articolazione tipologica, metodologica e di utilizzo del territorio, la realizzazione degli impianti FER potrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di specificate.

### **Tutte le zone omogenee ricadenti entro la perimetrazione del centro abitato escluse le zone industriali esistenti**

#### **TIPOLOGIE AMMESSE COME DESCRITTE ALL'ART. 4**

1. Impianto fotovoltaico fino a 20 Kw e fino a 1000 solo per le attrezzature pubbliche
2. Generatore micro eolico fino a 3 Kw
3. Microgenerazione fino a 50 Kw
4. Impianti a biomassa fino a 35 Kw

### **Finalità d'impiego ammesse**

E' consentito: Impianti ad uso individuale autoconsumo e per pubblica utilità.

### **Modalità di installazione ammesse**

E' consentito: Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, Impianto non integrato.

### **PRESCRIZIONI**

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati sul suolo delle aree libere di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente non essere suscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto; è di conseguenza esclusa, su dette aree, la costruzione di ogni altro ulteriore manufatto;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, su pensiline, tettoie e pergole, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli, non potrà essere superiore all'altezza massima consentita dalle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico e comunque tali da rendere armonizzato l'intervento con l'esistente. Per interventi realizzati in terreni acclivi o che presentano piani posti a quote differenti, l'altezza massima va misurata a partire dal punto più basso della superficie coperta del terreno su cui verrà installato l'impianto sino alla proiezione del livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su preesistenti manufatti e/o strutture di servizio e di ornamento, pertinenziali dei fabbricati principali o su quelli che eventualmente il vigente Piano Urbanistico consente di realizzare sull'area urbanistica di pertinenza;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano Urbanistico per ciò che attiene alle distanze dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche e private in conformità alle prescrizione del nuovo Codice della strada.
- Gli interventi su aree edifici sottoposti al vincolo di tutela, in quanto beni culturali di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, solo previa acquisizione del relativo nulla osta da parte della competente Soprintendenza Provinciale;
- Gli interventi su eventuali edifici vincolati dal Piano Urbanistico e s.m.i. solo se muniti del relativo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, reso dall'Ente che tutela il vincolo.

## **Zone industriali esistenti entro la perimetrazione del centro abitato**

### **TIPOLOGIE AMMESSE COME DESCRITTE ALL'ART. 4**

#### **- Tipologie ammesse**

1. Impianto fotovoltaico fino a 20 Kw
2. Impianto fotovoltaico da 1 -200 kW autoconsumo;
3. Generatore mini eolico fino a 60 Kw
4. Impianti a biomassa fino a 0.20 MKw

**Finalità d'impiego ammesse**

E' consentito: Impianti ad uso individuale autoconsumo e per pubblica utilità

**Modalità di installazione ammesse**

E' consentito: Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, Impianto non integrato

**PRESCRIZIONI**

Si applicano le stesse prescrizioni come sopra riportate

**Zone SIC e ZPS di cui alla direttiva 79/409/CEE e direttiva 92/43/CEE ed aree sensibili estesi a mt. 2.000 dal perimetro**

Salvo acquisizione del parere favorevole della speciale commissione comunale per la Valutazione di incidenza ambientale è consentita l'installazione di impianti FER esclusivamente al diretto servizio degli edifici e delle attività in essi insediati ed in regime di scambio su posto.

**TIPOLOGIE AMMESSE COME DESCRITTE ALL'ART. 4**

1. Impianto fotovoltaico fino a 20 Kw
2. Generatore micro eolico fino a 3 Kw
3. Impianti a biomassa fino a 35 Kw

**Finalità d'impiego ammesse**

E' consentito: Impianti ad uso individuale autoconsumo e per pubblica utilità

**Modalità di installazione ammesse**

E' consentito: Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati

**PRESCRIZIONI**

Saranno individuali e specificati per ogni singolo progetto.

**Tutte le zone omogenee ricadenti fuori della perimetrazione del centro abitato****TIPOLOGIE AMMESSE COME DESCRITTE ALL'ART. 4**

1. Impianto fotovoltaico fino a 20 Kw
2. Microgenerazione fino a 50 Kw
3. Impianto fotovoltaico da 1 -200 kW autoconsumo;
4. Impianto fotovoltaico da 1 -1.000 kW solo a Nord della strada statale SS 115
5. Generatore mini eolico fino a 60 Kw solo a nord dalla strada statale 115 ad una distanza misurata dal ciglio stradale di metri 500.
6. Impianti a biomassa fino a 1-0,2 MKw

## **Finalità d'impiego ammesse**

E' consentito: Impianti ad uso individuale autoconsumo Impianti di produzione (Cessione) e per pubblica utilità

## **Modalità di installazione ammesse**

E' consentito: Impianti integrati architettonicamente, parzialmente integrati, Impianto non integrato

## **PRESCRIZIONI**

- Nel caso di installazione di impianti solari non integrati o di campi fotovoltaici a terra sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzate con materiali e caratteristiche costruttive e tipologiche direttamente ed esclusivamente correlati allo svolgimento della loro funzione di supporto, senza chiusura degli spazi sottostanti i quali dovranno conseguentemente non essere suscettibili di ogni altro tipo di utilizzo che non sia quello strettamente necessario alla collocazione ed al ricovero degli ulteriori elementi tecnologici propri dell'impianto, la superficie sottostante dovrà rimanere con la medesima destinazione d'uso;
- L'altezza massima per gli impianti collocati al suolo, misurata a partire dalla quota media del terreno, preesistente all'intervento, dell'area oggetto d'installazione, sino al livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli non potrà essere superiore all'altezza massima consentita dalle Norme tecniche di attuazione del PRG e comunque tali da rendere armonizzato l'intervento con l'esistente. Per interventi realizzati in terreni acclivi o che presentano piani posti a quote differenti, l'altezza massima va misurata a partite dal punto più basso della superficie coperta del terreno su cui verrà installato l'impianto sino alla proiezione del livello più alto raggiungibile dal bordo superiore dei pannelli;
- Se integrati architettonicamente o parzialmente integrati gli impianti possono altresì essere installati su manufatti e/o strutture di servizio e funzionali alle attività delle aziende;
- In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme fissate dal vigente Piano regolatore per ciò che attiene alle distanze dai confini e dalle strade, pubbliche e private.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale nelle zone E1 e E2 del vigente strumento urbanistico è subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

Gli impianti di potenza superiore a 10 Mw devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 Km (art. 21 PEARS);

L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio, a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da perizia giurata da parte di professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, correlata dal rilievo fotografico delle colture agrarie, compatibilmente allo studio agricolo forestale in possesso dell'ufficio;

La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici è consentita a condizione che venga realizzata a loro confine, una fascia arborea della larghezza di almeno m.10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti (art. 20 PEARS);

Il soggetto proponente dovrà presentare, contestualmente alla presentazione dell'istanza, i titoli attestanti il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dei suoli.

Le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture

leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o comunque a giorno, a maglia larga al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di m. 0.30 dal suolo, con un'altezza massima totale di m.2,00.

Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Al fine di evitare ogni possibile forma di speculazione non è consentito frazionare appezzamenti di terreno per costituire lotti inferiori a 02.00.00 ha, allo scopo di realizzare più impianti rientranti nelle potenze massime previste dal regolamento.

La distanza minima tra due impianti minieolici non potrà essere inferiore a 500,00 mt., a tal fine, ogni iniziativa dovrà essere corredata da idonea planimetria con l'indicazione degli impianti esistenti in tale raggio.

Ai fini della sicurezza stradale gli impianti minieolici potranno essere realizzate ad una distanza minima pari alla doppia altezza dell'impianto fuori terra (palo + raggio rotore).

Gli impianti minieolici per quanto concerne la strada statale 115 lato nord/est dovranno essere installati ad una distanza minima dal ciglio stradale di mt. 500,00.

La fascia di rispetto dal SIC "Sciare di Marsala" ITA 010014, considerato che il SIC è finalizzato alla tutela della flora e della formazione geomorfologica, è ridotta a 0,00 mt. dal perimetro.

Inoltre la distanza dal confine con altre ditte non può essere inferiore a 15,00 metri.

### **ART 11 - Disposizioni e prescrizioni specifiche per gli impianti a biomassa**

La realizzazione di impianti a biomasse nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG è ammissibile con le seguenti limitazioni:

- impianti di potenza termica fino a 0,20 MW soltanto con finalità di autoconsumo per le attività specifiche, dovranno essere collocati ad una distanza dalle abitazioni e da altri impianti analoghi, riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, di almeno 150 metri in linea d'aria;

La distanza minima dalle abitazioni e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta". Per biomassa da filiera corta ai sensi del decreto del Ministero P.A.A.F, 2 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale № 103 del 5 maggio 2010, si intende la parte biodegradabile dei prodotti, residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura, prodotti entro il raggio di 70 Km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade la produzione della biomassa".

Deve essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa e per ogni singolo fornitore della biomassa, dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:

i fornitori stessi della biomassa;

le specie di ciascuna materia prima;

la relativa superficie di produzione e i dati catastali;  
il quantitativo di prodotto trasportato e impiegato per la produzione di energia;  
la metodologia di trasporto utilizzata e il relativo percorso. In caso di azienda agricola, oltre a quanto sopra indicato, la filiera corta si concretizza esclusivamente qualora la biomassa provenga da terreni di proprietà o disponibilità dell'azienda stessa. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente, nonché all'acquisizione degli eventuali pareri previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale.

## **ART 12 - Realizzazione degli impianti solari**

### *1. Tipologie dei campi solari:*

- In relazione agli attuali livelli di sviluppo tecnologico degli impianti, quelli a terra costituiti da file continue ed omogenee di pannelli inclinati sono sempre ammessi, in quanto di minor impatto ambientale e come tali, in linea di principio, da preferire. In tal caso le strutture ed i cavaletti di sostegno dei pannelli dovranno essere direttamente infissi al suolo mediante pali a vite, senza alcuna struttura edilizia di fondazione o di ancoraggio;
- E' ammessa in alternativa, la realizzazione di impianti costituiti da elementi isolati disposti in file ordinate e parallele di pannelli sorretti da steli mobili che consentono all'impianto di seguire l'evoluzione dell'arco solare (impianti inseguitori); in tal caso le dimensioni della piattaforma di sostegno di detti steli non dovranno essere superiori a metri 1 x 1, se di forma quadrata o di raggio superiore a metri 1,50, se detta base è prevista di forma circolare.
- L'altezza massima raggiungibile per le suddette tipologie di impianti, misurata secondo le disposizioni, non potrà essere superiore a metri 3,00 per quella costituita da file di pannelli disposti al suolo ed a metri 6,50 per quella che utilizza pannelli inseguitori isolati.
- Restano in ogni caso esclusi, in quanto ritenuti di eccessivo impatto ambientale e quindi incompatibili con i caratteri propri del paesaggio agrario, gli impianti produttivi che utilizzano sostegni e pannellature di dimensioni superiori alle predette altezze massime.

### *2. Opere di infrastrutturazione delle aree oggetto d'intervento*

Onde preservare al meglio l'immagine e la percezione del contesto rurale ed agricolo in cui l'impianto di produzione viene installato ed allo scopo di mitigarne la presenza con opere che non incidano sulla funzionalità propria dell'impianto medesimo, si prescrive:

- Il mantenimento degli originari livelli ed andamenti altimetrici del sito sede di localizzazione dell'impianto, ad eccezione delle modeste opere di sterro o reinterro necessarie al suo fisiologico adattamento, se contenute nel limite massimo di metri 1,00 rispetto alle originarie quote del terreno;
- Il mantenimento dello stato naturale dei luoghi evitandone la trasformazione mediante l'esecuzione di opere complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le piste e le strade di accesso all'area sede dell'impianto, i parcheggi interni ed esterni alla stessa, le recinzioni e ogni altra ed eventuale opera accessoria, che preveda l'impiego di materiali edilizi come asfalto, cementi, agglomerati di vario tipo, ecc. nonché manufatti da questi ricavati.
- Derogano dalla suddetta prescrizione le sole opere basamentali (platee) destinate alla posa degli apparati tecnologici propri dell'impianto e delle strutture edilizie destinate al loro ricovero, le quali ultime dovranno comunque essere di tipo mobile e prefabbricato, semplicemente appoggiate sulle predette opere e comunque limitate in volume e superficie allo stretto indispensabile.
- E' in ogni caso preclusa la realizzazione di spazi e locali destinati ad ospitare persone;
- La delimitazione delle aree di installazione degli impianti mediante recinzioni estese all'intero perimetro del sito interessato dall'intervento, da realizzarsi mediante pali in ferro o

legno infissi al suolo con fondazione a raso e rete di protezione in colore verde ed altezza pari a metri 2,00, senza l'impiego di reticolati e filo spinato;

- L'interramento di tutti i cavidotti necessari al funzionamento dell'impianto nel rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi sino al punto di connessione con la linea elettrica Enel o di altro gestore.

### *3. Trattamenti colturali e cura delle aree oggetto d'intervento*

Al fine di contribuire al corretto inserimento ambientale delle strutture tecnologiche degli impianti rispetto al contesto agricolo loro circostante ed al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni, si prescrive quanto segue:

- In relazione alle diverse tipologie d'impianto, gli spazi liberi posti attorno e sottostanti i singoli componenti dell'impianto medesimo dovranno essere adeguatamente mantenuti allo stato vegetativo naturale, per tutta la durata convenzionale dell'impianto;
- Le aree agricole su cui sono ubicati i campi solari potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi;
- Dovrà essere garantita la corretta tenuta dei suddetti spazi provvedendo alla cura del manto erboso e/o colturale mediante periodiche semine, concimazioni, irrigazioni e sfalci, senza l'uso di diserbanti, nonché più in generale, alla corretta ed ordinata manutenzione del sito - E' precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per il lavaggio e la manutenzione dei pannelli;
- E' vietato il deposito e l'ammasso a cielo libero di materiali di qualsiasi natura e specie nell'ambito delle aree oggetto d'insediamento.

### *4. Interventi di mitigazione ambientale*

La recinzione dell'area oggetto d'insediamento dovrà essere integrata con una barriera vegetazionale, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, con altezza tale da conseguire un efficace mascheramento dell'impianto. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e di regolamento che normano le distanze delle siepi e delle piante dai confini di proprietà; In relazione ad oggettivi fattori o elementi di criticità connessi all'inserimento ambientale dei suddetti impianti, sarà obbligo del proponente di adottare e porre in essere tutti quegli accorgimenti e/o quelle opere di mitigazione ambientale che, a seconda della specificità dei casi, potranno essere indicate dagli Uffici e/o dai competenti organi tecnici del Comune.

## **ART.13 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

### *1. Documentazione progettuale*

Fatte salve più specifiche e motivate richieste da parte degli Uffici, gli atti e le istanze mirate al

conseguimento dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli impianti produttivi solari termici e fotovoltaici, devono essere corredati dai seguenti elaborati e/o documenti:

- Dimostrazione del titolo che abilita l'interessato all'utilizzazione dei terreni facenti parte dell'area prescelta per l'insediamento;
- Documentazione di inquadramento generale dell'area d'intervento e del contesto territoriale circostante comprensiva di:
  - Estratto di mappa catastale e visura aggiornati e di PRG vigente;
  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di iscrizione o meno ai catasti irrigui consortili;

- Estratto delle riprese fotografiche aeree del contesto territoriale interessato;
  - Ampia e dettagliata documentazione fotografica del sito prescelto e del contesto ad esso circostante, con indicazione dei punti di ripresa;
- Documentazione di progetto relativa all'intervento, comprensiva di:
- Articolata relazione illustrativa dell'intervento, con dimostrazione della potenza installata e della insussistenza di vincoli sui terreni agricoli interessati dall'intervento, con impegno all'eventuale svincolo;
  - Planimetria quotata di rilievo con indicazione degli elementi naturali (alberi sparsi, siepi, filari, corsi d'acqua, rilievi, cigli, ecc..) e di antropizzazione (strade, case, recinzioni, pali, linee elettriche, argini, ponti ecc., presenti nell'area d'intervento e nel contesto ad essa circostante);
  - Sezioni longitudinali e trasversali quotate del sito, estese alle aree limitrofe, con indicazione degli eventuali interventi di livellamento del terreno;
  - Planimetria generale di progetto in scala idonea a rappresentare l'entità e la dimensione dell'intervento, con indicazione della viabilità e degli accessi al sito, esistenti e/o previsti;
  - Planimetria generale con la rappresentazione della rete interrata dei collettori di raccolta e trasporto dell'energia convertita dai singoli elementi dell'impianto e puntuale indicazione del punto o dei punti di consegna all'ENEL, o ad altro gestore, della complessiva energia prodotta in situ;
  - Tavole di progetto con sezioni e prospetti quotati dei componenti tipo dell'impianto, delle strutture tecnologiche accessorie, con indicazione delle relative destinazioni e funzioni, della recinzione e del sistema di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche;
  - Documentazione di progetto relativa alle opere di mitigazione ambientale necessarie per integrare ed armonizzare l'impianto nel contesto circostante, comprensiva di:
  - Relazione illustrativa che attraverso l'analisi del contesto individui i punti di criticità del futuro inserimento rispetto all'ambiente circostante e gli eventuali elementi che di contro possono contribuire a compensarne la presenza.
  - Detta relazione dovrà contenere e specificatamente indicare le misure e gli accorgimenti necessari per mitigare la presenza dell'impianto e garantire il migliore inserimento possibile nel contesto ambientale ad esso circostante;
  - Progetto in scala adeguata delle opere di mitigazione previste e/o richieste comprensivo di piante e prospetti quotati;
  - Simulazione grafica di inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante;
  - Computo metrico estimativo, analitico, per la determinazione del costo complessivo delle opere di mitigazione ambientale richieste.
  - Preventivo di Connessione rilasciato da parte del Gestore di rete locale

## 2. Titoli abilitativi e procedure autorizzative

Ai fini del conseguimento dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione degli impianti produttivi solari e fotovoltaici si fa rimando alle disposizioni normative di carattere nazionale e regionale vigenti al momento della richiesta dei predetti titoli.

In relazione alle diverse procedure tecnico-amministrative di valutazione e di autorizzazione degli impianti, stabilite dalla predetta normativa con riferimento alla dimensione ed alla potenza nominale dei medesimi, ai fini della definizione di detta potenza e delle conseguenti procedure da adottare, dovranno sommarsi tutte le realizzazioni confluenti nel medesimo punto di consegna dell'energia prodotta ovvero tutte quelle che accomunino ed indirizzino congiuntamente l'energia verso il medesimo ricettore, ovvero ancora tutte quelle che risultino, anche se dislocate sul territorio di comuni limitrofi, tra loro contigue o collocate a distanza reciproca inferiore a 50 metri.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti produttivi solari in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti di cui al presente Regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto e del ripristino dello stato naturale ex ante dei terreni e del sito oggetto d'insediamento, al termine della vita utile dell'impianto, a pena dell'intervento sostitutivo da parte del Comune.

Detto impegno dovrà essere accompagnato da idonee e congrue garanzie finanziarie, di valore pari al costo di realizzazione delle opere, rilasciate dal concessionario a favore del Comune di Petrosino, a tutela degli impegni da esso assunti in ordine alla puntuale e completa esecuzione delle opere di mitigazione ambientale richieste e della completa e totale rimozione delle opere e dei manufatti, nessuno escluso, costituenti l'insediamento, al termine della sua utilizzazione.

### *3 - Dismissione degli impianti*

Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi solari, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza sarà esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.

Il termine della vita utile dell'impianto è dato dalla mancata funzionalità dell'impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica continuativa per almeno sei mesi, in misura inferiore al 20% della originaria potenza di picco. Tale circostanza deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro un mese dal costituirsi dell'evento. Al fine di consentire il dovuto controllo il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica nelle forme dell'autocertificazione o, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l'energia.

L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.

E' comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

### *4. Misure compensative*

Sino all'entrata in vigore di norme regionali o statali che stabiliscano indirizzi e criteri per la determinazione di misure compensative a favore degli Enti locali, in fase di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti produttivi solari superiore a 20 Kw., verranno applicate gli importi compensative a favore del Comune desunti dagli oneri di urbanizzazione già determinati per le aree industriali in funzione della potenza installata e per metro quadrato di superficie coperta in proiezione

### **ART. 14 - NATURA DEGLI IMPIANTI ED ACCATAMENTO**

Gli impianti fotovoltaici di tipo produttivo industriale, quelli cioè la cui produzione è in prevalenza destinata alla vendita, rappresentano una vera e propria attività imprenditoriale e pertanto, gli impianti solari del tipo di quelli indicati dovranno essere accatati come opifici industriali.

### **ART. 15-SANZIONI**

Al mancato rispetto di prescrizioni previste dal presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa di € 500,00. Sono comunque

fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ivi comprese quelle di natura ripristinatoria.

#### **ART. 16 DEROGHE**

Le indicazioni del presente regolamento non si applicano per i soli interventi realizzati dall'azienda comune al solo fine del soddisfacimento dei consumi comunali con l'obiettivo di azzerare gli stessi nel rispetto dei vincoli presenti sul territorio e della normativa vigente in materia di installazione di fonti rinnovabili;

#### **ART. 17-ENTRATA IN VIGORE**

Il Presente Regolamento e relativi allegati, nonché eventuali modifiche conseguenti a osservazioni e/o opposizioni, entra in vigore dopo la definitiva approvazione, esplicita o tacita, ai sensi dell'Art. 4 della L.R. n.71/78. Dalla data di adozione subentrano le misure di salvaguardia di cui alla legge 03/11/1952 n.1902 e s.m.

#### **ART. 18 - NORME TRANSITORIE**

L'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sui procedimenti in itinere alla data di adozione del presente Regolamento, ivi comprese le comunicazioni relative alle attività di edilizia libera, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) nonché le procedure di semplificazione amministrativa (PAS).

Sono esclusi dalle misure di salvaguardia tutti i procedimenti per i quali risultino iniziati i relativi lavori. I procedimenti che risultino completi dei requisiti e degli elaborati tecnici prescritti per legge ai fini della loro efficacia e per i quali alla data di adozione del presente Regolamento siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale.

Per quanto riguarda le Autorizzazioni Uniche (A.U.) di competenza Regionale, questa Amministrazione esprimerà parere negativo per tutto quanto risulterà in contrasto con il presente Regolamento.